

Spiraglio Inps sull'esonazione delle imprese familiari

# Il commercio «limita» l'obbligo di libro paga

**Enzo De Fusco**

■ L'impresa familiare e le società di persone che svolgono attività commerciali con i soli soci devono istituire il libro matricola senza obbligo di istituire e compilare il libro paga.

Lo ha fatto presente la sede Inps di Forlì con nota del 2 aprile indirizzata ai propri ispettori. Il chiarimento Inps tende a fare il punto della situazione prendendo spunto da una nota del ministero del Lavoro diffusa il 26 marzo 2006 (prot. 4024) e sulla base degli ultimi provvedimenti normativi contenuti nella legge 296/06 (Finanziaria 2007).

La nota distingue aziende artigiane e commerciali. Nel primo caso, sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei libri matricola e paga i titolari di aziende che svolgono autonomamente l'attività come previsto dall'art. 2 legge 840/66. L'Inail, con la circolare 70/97, sulla scorta di un parere del Lavoro ha esteso lo stesso esonero anche ai soci e familiari coadiuvanti dell'impresa artigiana. L'esonero, tuttavia, è limitato alle ipotesi in cui la struttura non si avvalga di dipendenti, co.co.co., associati in partecipazione.

Sono esonerati dalla tenuta del libro matricola e paga anche i titolari di aziende commerciali che svolgono l'attività in forma individuale senza occupare anche in questo caso dipendenti, co.co.co. e associati in partecipazione.

I titolari di aziende commerciali che svolgono l'attività in forma individuale e si avvalgono di collaboratori familiari sono, invece, tenuti a istituire il libro matricola ma non anche il libro paga. Stesso obbligo per le società di persone commerciali: sul libro matricola devono essere riportati i soci che partecipano all'attività.

Se la società è di capitali e ope-

ra nel terziario, la sede Inps di Forlì precisa che il libro matricola deve essere istituito per iscrivere i soci partecipanti all'attività, gli amministratori, i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione. Il libro paga, invece, deve essere istituito solo per registrare il compenso degli amministratori e degli altri collaboratori, oltre che per registrare l'acconto e il saldo degli utili corrisposti agli associati in partecipazione che apportano lavoro.

Nelle aziende con più unità produttive o di breve durata gli originali del libro matricola e paga possono essere tenuti presso la sede principale, ferma restando la presenza sul luogo di lavoro di una fotocopia dichiarata conforme all'originale dal professionista o dal datore nei casi consentiti. L'Inps sottolinea che per attività di breve durata deve intendersi quella che non dura più di 15 giorni e che non "occupa" più di 5 dipendenti.

Quanto alle sanzioni, viene precisato che - come previsto dalla Finanziaria 2007 - la mancata istituzione dei libri si configura come un illecito amministrativo cui si applica una sanzione da 4mila a 12mila euro per ciascun libro. In caso di omessa esibizione dei libri per comportamento doloso o colposo da parte del datore, la sanzione trova applicazione una sola volta per entrambi i libri.

In attesa di chiarimenti ministeriali, si ritiene che il nuovo regime, in caso di mancata istituzione dei libri, si applichi con riferimento alle condotte illecite verificatesi a partire dal 1° gennaio 2007.

Quindi, ad esempio, per le aziende che hanno assunto il primo dipendente prima di tale data senza istituire i libri obbligatori, il regime sanzionatorio è quello previsto al 31 dicembre 2006.

## MAXI-SANZIONI

### Maggiorazioni con nuovo codice tributo

■ Istituito un nuovo codice tributo per le maggiorazioni delle sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale e salute nei luoghi di lavoro (articolo 1, commi 177 e 178 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Lo comunica l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 88/E.

Il nuovo codice è il 698T. In sede di compilazione del modello F23, il codice va esposto nel campo 11 (codice tributo), indicando nel campo 6 (codice ufficio) il codice della Direzione provinciale del Lavoro, competente territorialmente, desumibile dalla tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari, riportata sul sito dell'agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

Il comma 177 della Finanziaria 2007 dispone che gli importi delle sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 siano quintuplicati, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 178. In questo comma si prevede che l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga prevista dagli articoli 20 e 21 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia punita con la sanzione amministrativa da 4mila a 12mila euro.